

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art.1

E' costituita in seno alla Contrada di Valdimontone una associazione di volontariato denominata "Gruppo Donatori di Sangue Bruno Borghini".

Art.2

Lo scopo principale è quello di contribuire a fronteggiare le richieste di sangue mediante una gestione sistematica delle donazioni effettuate dagli appartenenti al Gruppo.

Art.3

Delle donazioni del Gruppo possono anche beneficiare, oltre ai Contradaioi di Valdimontone, tutti coloro i quali ne hanno necessità indipendentemente dall'appartenenza o meno ad un'altra Contrada.

Art.4

Per attuare le finalità prefissate, il Gruppo tiene contatti con il Centro Emotrasfusionale dell'Ente Ospedaliero di Siena e, in caso di particolari necessità, anche con altri Enti Ospedalieri.

Art.5

Il Gruppo collabora con i Gruppi Donatori di sangue delle altre Contrade nonché con i gruppi di altre associazioni per far fronte alle finalità prefissate, con spirito di reciprocità.

Art.6

Il Gruppo si fregia del titolo "della Contrada di Valdimontone" in base al riconoscimento dato dalla Contrada. Ha sede nella Società Castelmontorio dove opera per lo svolgimento della propria attività.

Art.7

Possono appartenere al Gruppo anche i non Montonaioli.

Art.8

Non devono essere richiesti né accettati dal Gruppo compensi di alcuna genere per le donazioni di sangue effettuate dai propri soci.

Art.9

Il Gruppo accetta le donazioni di sangue effettuate a suo nome anche da donatori occasionali non iscritti al Gruppo stesso.

Art.10

Il Gruppo aderisce all'Associazione "GRUPPI DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE", costituita in Siena il 21 febbraio 2006, la cui attività è regolata da un proprio statuto.

SOCI: QUALIFICA E DOVERI

Art.11

Appartengono al Gruppo, diventando Soci Donatori, tutti i contradaioi di Valdimontone e non che, in età indicativamente compresa tra i 18 e i 65 anni (nel rispetto dei limiti di legge), con i necessari requisiti fisici e sentendolo come impegno sociale, effettuano donazioni di sangue a suo nome.

Art.12

I soci donatori:

- si impegnano ad effettuare almeno una donazione all'anno a nome del Gruppo ed a rispondere, in ogni caso, alla chiamata del Gruppo per particolari necessità;

- sono vincolati dal segreto nel caso venissero a conoscenza dei nominativi dei beneficiari delle donazioni;
- non possono richiedere né accettare compensi di alcun genere per le donazioni effettuate;
- partecipano alle assemblee con diritto di voto.

I soci donatori cessano di essere tali:

- per raggiungimento del limite di età;
- per motivi di salute;
- per cause di forza maggiore;
- dopo tre anni che non hanno effettuato donazioni.

Un socio Donatore, decaduto da tale qualifica, può:

- riprenderla in qualsiasi momento, nel caso in cui torni ad effettuare donazioni di sangue;
- divenire Socio Sostenitore.

Art.13

I soci sostenitori sono coloro che, non potendo effettuare donazioni di sangue, contribuiscono al funzionamento del gruppo mediante un contributo volontario sottoforma di versamento di una quota libera annua ; partecipano all'assemblea con facoltà di parere.

Decadono dall'appartenenza al Gruppo per cessata contribuzione. Hanno diritto di voto per il rinnovo del consiglio.

Art.14

Assumono l'appellativo di soci benemeriti quei Soci Donatori che hanno cessato l'attività. Partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Art.15

I Soci Donatori possono essere allontanati o esclusi dal Gruppo per decisione del consiglio, a causa del loro mancato assolvimento agli specifici impegni assunti, per gravi violazioni deontologiche o qualsiasi atteggiamento ritenuto lesivo nei confronti del Gruppo.

ASSEMBLEA

Art.16

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata dal Presidente e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria si considera valida, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione ,che può aver luogo anche dopo mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.

Art.17

La Presidenza dell'Assemblea è conferita al Presidente. Le decisioni sui punti all'ordine del giorno sono prese a maggioranza semplice con il sistema di votazione proposto dal Presidente.

Art.18

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri ovvero di almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto sul voto.

Le modalità di svolgimento sono quelle previste agli artt. 16 e 17.

Art.19

Partecipano alle Assemblee, con diritto di voto, il priore della Contrada di Valdimontone ed il Presidente della società Castelmontorio che possono essere anche rappresentati per delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20

Il Gruppo è amministrato ed organizzato da un Consiglio di eletti tra i Soci Donatori, Benemeriti e Sostenitori composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un numero di "uffiziali" che andranno a ricoprire le cariche di Segretario, Cassiere e Consigliere. A giudizio della Commissione Elettorale le cariche sopra menzionate riguardanti gli "uffiziali" potranno essere ricoperte ciascuna da una o anche più persone escluse quindi le cariche di Presidente e Vicepresidente che dovranno essere rispettivamente ricoperte da una singola persona .

Fa parte di diritto del Consiglio del Gruppo il Priore della Contrada di Valdimontone.

Il Consiglio, che ha durata biennale, decide sulle richieste di adesione al Gruppo nonché sulla esclusione o allontanamento dei soci.

Al Consiglio compete inoltre la decisione di avvalersi della collaborazione di uno o più Medici di Fiducia del Gruppo.

Art.21

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei soci che vota i nomi proposti dalla Commissione Elettorale.

Risultano eletti i Soci che hanno riportato, per la rispettiva carica, il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.

Art.22

Il Consiglio provvede, oltre all'assolvimento dei compiti istituzionali, alla gestione ordinaria, alla destinazione di eventuali risorse finanziarie a favore della Contrada e della Società o a scopo benefico per terzi.

Art.23

Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, che non potranno comunque essere inferiori a tre. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale doppio.

PRESIDENTE

Art.24

Il Presidente ha il compito di rappresentare il gruppo sia all'interno delle Contrada che all'esterno. Provvede alle convocazioni delle Assemblee, presiede sia le Assemblee che le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nei suoi compiti dal Vice presidente o da un membro del consiglio eletto.

Fa parte di diritto del Consiglio della Società Castelmontorio.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art.25

La Commissione Elettorale è composta da cinque Soci (Donatori, Sostenitori e/o Benemeriti) eletti dall'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, e deve essere nominata entro il mese di ottobre dell'anno in cui il Consiglio è in scadenza.

Art.26

Ha il mandato di presentare una lista con i nominativi candidati a ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere e Consigliere.

Art.27

Viene eletta in blocco, per alzata di mano; qualora vi siano più di cinque candidati, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto e rimarranno eletti i cinque che otterranno il maggior numero dei voti. Ogni votante dovrà esprimere cinque nominativi, altrimenti la scheda verrà annullata.

Art.28

Deve completare il suo mandato entro due mesi (60 giorni) dalla sua elezione, in caso contrario il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione di una nuova Commissione.

Art.29

In caso di impedimento o dimissioni di più di due membri la Commissione decade e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione di una nuova Commissione.

LE ELEZIONI

Art.30

Le elezioni avranno luogo a discrezione della Commissione Elettorale, preferibilmente in analogia alle modalità osservate dalla Contrada di Valdimontone, in base a quanto disposto dallo statuto medesimo, nella parte relativa ai "Regolamenti".

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.31

La Contrada di Valdimontone, avendo la responsabilità morale su quanto svolto dal Gruppo Donatori di Sangue, ha il diritto di seguirne l'attività e di intervenire quando ciò si rendesse necessario, prendendo le opportune iniziative.

Art.32

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere prese in Assemblea:

- in prima convocazione con maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz'ora dopo la prima, con la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto .

Art.33

Il presente Statuto, approvato nell'Assemblea dei Soci il giorno 16 Dicembre 2015 , sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.